

legge, anzi ha fatto plauso al ministro di averla presentata. Questo disegno di legge, togliendo quel carattere quasi esclusivo che aveva la legge del 1888, si può chiamare legge di riparazione; perchè vi deve essere parità di trattamento per chi ha uguali diritti ed uguali doveri.

La Commissione poi ha creduto debito suo di rivolgere all'onorevole ministro una raccomandazione, che forse è superflua, poichè l'onorevole ministro, con l'alta intelligenza che lo distingue, non ha bisogno di suggerimenti per quello che riguarda il suo dicastero.

La raccomandazione è questa, che l'onorevole ministro voglia presentare quella legge che egli stesso promise l'anno scorso, e che è necessaria per disciplinare le disposizioni della legge del 1888 e quelle della legge presente.

E questa legge non può essere che la legge generale d'avanzamento dell'armata di mare.

Fidente la Commissione che l'onorevole ministro tradurrà in atto la promessa, non ha che da pregare la Camera di voler dare la sua approvazione al presente disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Brin, ministro della marina. L'onorevole relatore ha spiegato molto chiaramente il concetto di questa legge, ed ha poi finito col ripetere la raccomandazione già fatta nella relazione al ministro, di presentare la legge sull'avanzamento dell'armata di mare.

Nessuno più di me riconosce la necessità di una nuova legge d'avanzamento, perchè quella del 1852, che è quella in vigore, realmente è difettosa, al punto che sono in essa contemplati alcuni corpi ed alcuni gradi che non esistono ora più nella organizzazione della marina, e viceversa ora ci sono gradi e corpi che non sono in essa contemplati.

Quindi io convergo intorno alla necessità di una riforma, e gli studi di essa sono già incominciati al Ministero della marina.

Soltanto questi studi hanno ritardato; prima per questo stato, direi, di formazione, in cui si trova la marina (ci sono tre altri corpi e, come la Camera vede, anche ora si fanno correzioni nei gradi e nei corpi esistenti); e poi per essere davanti al Parlamento la legge di avanzamento dell'esercito di terra.

Imperocchè, se è evidente che ci sono e ci devono essere grandissime differenze tra l'avanzamento per l'armata e quello per l'esercito per le specialità dei due servizi, ci sono tuttavia principi generali comuni, come la promozione a

scelta, per cui è bene conoscere quali saranno le deliberazioni del Parlamento per non andare per due vie affatto divergenti. È per questo che io non ho presentato la legge di avanzamento, ma dichiaro all'onorevole relatore e alla Camera che gli studi sono già in corso e mi farò premura di presentare il relativo disegno di legge, la cui necessità io sono il primo a riconoscere.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Inviti, relatore. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni date e non ho altro a dire.

Presidente. Rileggo l'articolo unico:

« Le disposizioni della legge del 19 giugno 1888, n. 5465 (serie 3ª), relative alla promozione dei sott'ufficiali della Regia marina ad ufficiali del Corpo reale equipaggi sono estese anche ai graduati delle categorie: aiutanti, infermieri e furieri. »

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per convalidazione del decreto sui compensi da accordarsi all'industria navale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per convalidazione del Regio decreto 22 marzo 1888 sui compensi da accordarsi all'industria navale.

Do lettura dell'articolo unico:

« Articolo unico. Il Regio decreto 22 marzo 1888, n. 5372 (serie 3ª), che stabilisce i compensi da accordarsi per effetto della nuova tariffa doganale alla costruzione delle caldaie, delle macchine e degli scafi delle navi fabbricate nei cantieri nazionali secondo la legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª) ed i compensi da accordarsi alla costruzione nei cantieri nazionali delle navi da guerra, degli apparecchi e delle macchine ausiliarie di bordo, è convertito in legge. »

Si dia lettura del decreto reale che fa parte integrante di quest'articolo di legge.

De Seta, segretario. « Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. »

« Visto l'articolo 20 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª), che approva una nuova tariffa doganale; »

« Vista la legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), portante provvedimenti riguardo alla marina mercantile; »